Scritto da Massimo Zurli
Lunedì 25 Luglio 2011 17:08 -

Al fine di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, il D.L. n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA.
Con la Circolare n. 24/E del 30/05/2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. di importo non inferiore a € 3.000 di imponibile (€ 25.000 per l'anno 2010) e € 3.600 per quelle effettuate con l'emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale (per le operazioni effettuate a partire dal 01/07/2011). Come previsto dall'art. 1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22/12/2010 sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi di I.V.A. (imprese/lavoratori autonomi) per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta:
- per le quali hanno emesso fatture al Cliente
- ricevute da soggetti titolari di Partita I.V.A. (acquisti fornitori)
- per le quali non hanno emesso fattura, ossia consumatori finali.

La comunicazione va effettuata relativamente alle:
Operazioni rilevanti ai fini I.V.A che presentano i requisiti oggettivo/soggettivo/territoriale (art. 1 DPR 633/72) nella fattispecie:
- imponibili;
- non imponibili in caso di cessione all'esportazione, operazioni assimilate o servizi internazionali di cui agli artt. 8 (escluso comma 1, lett. a e b), 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72, DPR n.633/72. Sono da comprendere le cessioni ad esportatori abituali e le operazioni effettuate in triangolazione e le esportazioni effettuate presso San Marino e Città del Vaticano;
- esenti ex ART.10, DPR 633/72.

Documentate da fatture o scontrini fiscali/ricevute fiscali.
I cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero € 3.600 per le operazione non soggette a obbligo di fatturazione.
Sono escluse dalla comunicazione le seguenti operazioni:
- le importazioni
- le esportazioni ex art. 8 comma 1 lett. a e b per le quali sussiste l'obbligo di bolletta doganale.
- Cessione di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute da operatori economici che risiedono in paesi compresi nella black list, per i quali è fatto obbligo di comunicazione separata.
- Le operazioni già oggetto di comunicazione dell'Anagrafe Tributaria (es.fornitura energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione).
- Le operazioni effettuate nei confronti dei privati se il corrispettivo e regolato mediante l'utilizzo di carte di credito/debito/prepagate emesse da operatori finanziari residenti.
- Le operazioni effettuate in ambito intraU.E.

La comunicazione va presentata aggregata per anno.
Per l'anno 2010 la presentazione dovrà essere effettuata entro il 31.10.2011, conterrà solo le informazioni relative a operazioni documentate con fattura il cui valore dovrà essere uguale o superiore a € 25.000 (netto I.V.A.).
Per l'anno 2011 la presentazione avrà scadenza 30.04.2012, conterrà le informazioni relative alle operazioni documentate con fattura di importo uguale o superiore a € 3.000 (netto I.V.A.) e quelle documentate da scontrino/ricevuta fiscale di importo uguale o superiore a € 3.600 (lordo I.V.A.) effettuate a partire dal 01.07.2011.